

quando queste tradizioni sono del tutto annullate e spente, non bisogna crearle e farle risorgere.

Forse il relatore dirà: si rispetti la volontà del fondatore.

Si rispetti questa volontà, finchè è in vigore; ma quando essa è venuta meno da moltissimi anni, io non credo che si possa risuscitare. Se quei testatori, i quali disposero nel secolo XVIII, disponessero oggi nuovamente dei loro beni, io non credo che darebbero ai loro beni quella medesima destinazione che diedero in passato.

Dirà l'egregio relatore della Commissione: ma rispettate la libertà. Certamente la libertà deve rispettarsi, anche quando si abusa delle proprie sostanze; ma risponderò all'egregio relatore della Commissione: c'è un altro principio che noi dobbiamo rispettare, e che è al disopra della libertà; questo principio è la civiltà. La civiltà è la somma di tutti i principii, è un fatto in cui tutti i principii si accentrano. Riconosceremmo noi oggi, rispetteremmo la libertà di farsi schiavo?

Io non posso dunque credere che la Commissione vorrà invocare la libertà di un testatore, il quale ha disposto nel secolo passato, quando questa volontà è stata già annullata da leggi, quando questi beni si sono addetti alla carità pubblica, per richiamare in vigore questi beni sotto una destinazione la quale è difforme assolutamente dalla civiltà.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pisanelli, ma non già per le obiezioni da lui supposte e validamente propugnate. In verità parmi che egli abbia attribuito all'onorevole mio collega Allievi dei pensieri assai lontani da quelli che egli ha sostenuto. La ragione per la quale noi respingiamo l'emendamento del deputato Pisanelli si è che noi crediamo d'aver efficacemente provveduto a ciò che può esservi di giusto nei suoi desiderii. Diffatti nell'articolo 34 proposto dalla Commissione si è detto che nelle provincie meridionali le Commissioni comunali di beneficenza saranno surrogate dalle congregazioni di carità. Ma non ci siamo fermati a questo punto, abbiamo fatto un passo più oltre, abbiamo detto che queste congregazioni di carità continueranno ad amministrare temporaneamente anche le opere pie speciali concentrate nelle mani delle Commissioni di beneficenza sino a che non sia provveduto con reali decreti; e quindi per il periodo transitorio non vi è nulla a temere. L'onorevole Pisanelli però teme la ricostituzione delle antiche amministrazioni che cessarono sino dal secolo passato. Tale non è il concetto della Commissione, nè suonano così le sue parole. L'amministrazione rimarrà nelle mani delle congregazioni di carità sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, siasi con decreto reale provveduto alla costituzione (e noti che non abbiamo detto alla ricostituzione, abbiamo detto pensatamente alla costituzione) delle amministrazioni speciali delle

opere pie a norma dell'articolo quarto. Che cosa avverrà adunque? Che le deputazioni provinciali studieranno questa materia, esamineranno quali sono le opere pie speciali che devono essere costituite, che debbono avere, secondo il principio informativo della legge, un'amministrazione separata, e faranno questa proposta al Governo. Ma fino a che quella proposta non sia fatta, fino a che il Governo non l'abbia approvata rimarrà l'amministrazione nelle mani delle congregazioni di carità.

E v'ha di più. Noi, per evitare qualunque possibile interpretazione erronea, abbiamo messo nell'articolo 35 che « non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse provincie sotto i cessati Governi. » A me pare che dopo questi articoli non vi sia più a temere nessuno dei pericoli che accennava l'onorevole Pisanelli. Ma introducendo nell'articolo della legge l'emendamento che egli ha proposto, si andrebbe precisamente a sovvertire il principio dell'articolo 4 che è il fondamento della legge. Quell'articolo nel secondo capoverso dice: « Quando venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, sarà provveduto con decreto reale, » ora egli vorrebbe dire: « quando venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, sarà data alla congregazione di carità la facoltà di provvedervi. » Ora, se noi accettassimo questo emendamento, egli è come se distruggessimo la seconda parte dell'articolo 4.

Se dunque all'onorevole Pisanelli non paressero abbastanza chiare quelle *Disposizioni transitorie* che noi pure riteniamo chiarissime, gli saremo ben grati se ci saprà dare qualche suggerimento che le renda anche più evidenti, ma respingiamo assolutamente qualunque modificazione la quale contraddica e perturbi l'armonia della legge medesima.

PISANELLI. Dopo queste dichiarazioni, le quali io accetto in quanto sono conformi al concetto da me proposto, rimane solo la questione se si debba dare la facoltà al Governo di ricostituire le opere pie. In conseguenza, accettando queste dichiarazioni, io limiterò le mie osservazioni sull'articolo 34 delle *Disposizioni transitorie*.

PRESIDENTE. Non essendoci altra proposta su questo articolo, si procede alle *Disposizioni transitorie*.

« Art. 30. Le opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione. »

Non essendovi opposizioni, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 31. Nelle antiche provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 35 della legge 20 novembre 1859, per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.